Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 148 del 27 giugno 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 giugno 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 133

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «VALIS M». (12A06914) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «HUSSAR MAXX OD». (12A06915) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «JAVA M». (12A06916) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «BULLDOCK 25 EC». (12A06917) . . . . . *Pag.* 16

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «EMENDO M». (12A06918) . . . . . . *Pag.* 22

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «LUNA PRIVILEGE». (12A06919) . *Pag.* 27

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «LEIMAY». (12A06920). . . . . *Pag.* 32

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «FEDOR». (12A06921) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 25 maggio 2012.

Estensione di impiego e conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «WEEDAZOL TL». (12A06922) . . . . *Pag.* 41

DECRETO 25 maggio 2012.

Estensione di impiego e conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «MAXATA SG». (12A06923) . . . . *Pag.* 47

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di iprodione, sulla base del dossier UVP 05930758 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A06924) . . . . *Pag.* 52

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca su rinuncia di alcuni prodotti fitosanitari a base di tiram. (12A06925) . . . . *Pag.* 57

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca su rinuncia di un prodotto fitosanitario a base di tiram. (12A06926) . . . . *Pag.* 59

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIANO-SAN 80 WG 800g/Kg di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A06927). . . . . *Pag.* 61

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di tiram, sulla base del dossier FLOW-SAN FS 553 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A06928). . . . . *Pag.* 71

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier TMTD 50 SC 500 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fotosanitari. (12A06929). . . . . *Pag.* 76

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «VALIS M».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva

91/414/CEE e articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA l'istanza del 2 febbraio 2009 presentata dall'Impresa ISAGRO Spa, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato VALIS M, contenente le sostanze attive valifenalate e mancozeb, corredato, in particolare, del fascicolo IR5885M conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/95;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 25 agosto 2006 che riconosce, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva valifenalate nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006, di attuazione della direttiva 2005/72/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2016, la sostanza attiva mancozeb ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota pervenuta in data 28 febbraio 2012 con la quale l'Impresa ISAGRO Spa ha presentato la documentazione richiesta;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva valifenalate;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa ISAGRO Spa, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VALIS M, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'Impresa ISAGRO Spa, in Aprilia (Latina) e in Adria (Rovigo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14819.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

VALIS M

GRANULI IDRODISPERSIBILI
FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA

VALIS M

Registrazione Ministero della Salute n° del

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 – 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)		
Valifenalate (IR5885) puro	g.	6
Mancozeb puro	g.	60
Coformulanti	q.b. a g.	100

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande e mangimi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. . Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n°......
Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), Isagro S.p.A Adria (RO)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali in caso di applicazione su patata, pomodoro e cipolla, di 10 metri in caso di applicazione su vite.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
VALIFENALATE 6% e MANCOZEB 60% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
VALIFENALATE
Sintomi: nessuno
MANCOZEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

VALIS M contiene 6% di Valifenalate (nome ISO proposto) e 60% di Mancozeb. VALIS M è un nuovo fungicida sistemico per il controllo dei danni causati da differenti specie di Oomiceti. Valifenalate mostra proprietà preventive, curative, eradicanti e antisporulanti. Mancozeb è un fungicida di contatto efficace contro una vasta gamma di agenti patogeni fungini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Applicare VALIS M secondo le indicazioni riportate sotto. VALIS M è da utilizzarsi mediante applicazioni fogliari in un programma di controllo preventivo.

VITE (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Plasmopara viticola*): 2 kg/ha.
Effettuare il trattamento quando compaiono i primi sintomi dell'infezione primaria. Le applicazioni successive devo essere eseguite ad un intervallo di 10-12 giorni. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PATATA (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

POMODORO (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

CIPOLLA (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Peronospora destructor*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Non preparare una miscela in quantità superiore a quella necessaria per l'applicazione immediata. Versare il prodotto nel serbatoio riempito a metà di acqua, con l'agitatore attivato. Versare eventuali altri prodotti e farli disperdere completamente. Portare la botte a volume.

La quantità d'acqua necessaria per ettaro varierà in base allo stadio di crescita della coltura e all'apparecchiatura utilizzata.

Applicare la miscela entro 2 ore dalla sua preparazione.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati si consiglia una prova di miscelazione su scala ridotta prima di effettuare la miscela nella botte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Applicato alle dosi raccomandate non ha mostrato effetti fitotossici.

Ver 001 (Univoco -1492742933 38653.665)

SOSPENDERE I TRATTAMENTI secondo le seguenti indicazioni
Vite/Cipolla: **28** giorni prima del raccolto
Patata: **7** giorni prima del raccolto
Pomodoro: **5** giorni prima del raccolto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

AGITARE PRIMA DELL'USO.

VALIS Marchio registrato
Prodotto distribuito da Sumitomo Chemical Italia S.r.l, via Caldera 21, 20153 Milano

Etichetta autorizzata con D.D. n. del

ISAGRO S.p.A.
Regulatory Affairs, Head

(A. Ferrario)

Ver. 001 (Univoco: 1474787781 38660.727)
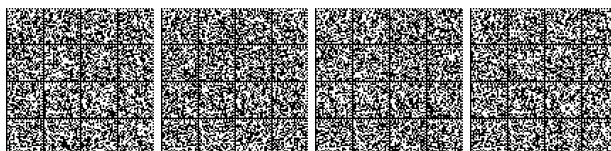
12A06914

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «HUSSAR MAXX OD».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie" e articolo 81 concernente "Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

CONSIDERATO che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

CONSIDERATO, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato articolo 81 del regolamento CE 1107/2009;

VISTA la domanda del 7 agosto 2007 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato HUSSAR MAXX OD contenente le sostanze attive mesosulfuron-metile, iodosulfuron-metil-sodium e l'antidoto agronomico mefenpir-dietile;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del 6 febbraio 2004 di attuazione della direttiva 2003/84/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2013, la sostanza attiva iodosulfuron methyl-sodium ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTO il decreto del 9 aprile 2004 di attuazione della direttiva 2003/119/CE , che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 marzo 2014, la sostanza attiva mesosulfuron methyl, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTE le note dell'Ufficio in data 4 ottobre e 22 dicembre 2011 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico–scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 28 febbraio 2012 con la quale l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta;

RITENUTO di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 marzo 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mesosulfuron methyl, fatta salva la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HUSSAR MAXX OD, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-2-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Torre Srl in Montalcino-Torrenieri (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience AG Industriepark Hoechst – Francoforte – Germania; formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13983.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
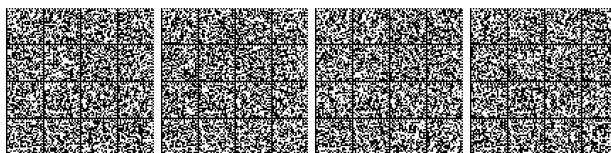
HUSSAR® MAXX OD

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO
DISPERSIONE OLEOSA (OD)

HUSSAR® MAXX OD

Composizione:

Mesosulfuron-metile	0,75 g (7,5 g/L)
Iodosulfuron-metil-sodium	0,75 g (7,5 g/L)
Mefenpir-dietile (antidoto agronomico)	2,25 g (22,5 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene poliglicol etere: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
Torre S.r.l. – Montalcino – Torrenieri (SI)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 1 – 2 – 5 L

PARTITA N°

Prescrizioni supplementari
Il prodotto e il coadiuvante Biopower da utilizzare in miscela sono irritanti per la cute e gli occhi: indossare tuta, guanti e occhiali durante le operazioni di miscelazione, carico e irrorazione.
Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mesosulfuron-metile 0,75%, Iodosulfuron-metil-sodium 0,75% e Mefenpir-dietile 2,25%, delle quali una, mefenpir-dietile presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per le altre (mesosulfuron-metile e iodosulfuron-metil-sodium) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
HUSSAR MAXX OD controlla le principali infestanti graminacee e dicotiledoni del frumento (tenero e duro).
I principi attivi contenuti in HUSSAR MAXX OD vengono assorbiti principalmente per via fogliare e quindi traslocati negli apici vegetativi delle infestanti sensibili, bloccandone la crescita. I sintomi dell'azione del prodotto si manifestano come clorosi sulle foglie, con successivo disseccamento e morte, che può subentrare in 4 - 6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.

Infestanti graminacee sensibili
Agrostide annuale (*Apera spica venti*), Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Avena selvatica *(Avena fatua)*, Avena ludoviciana *(Avena ludoviciana)*, Avena sterile *(Avena sterilis)*, Forasacco dei campi* *(Bromus arvensis)*, Forasacco peloso* *(Bromus mollis)*, Forasacco rosso* *(Bromus sterilis)*, Loglio italico (*Lolium multiflorum*), Loglio comune (*Lolium perenne*), Falaride (*Phalaris brachystachys, Phalaris paradoxa)*, Fienarola comune (*Poa annua)*, Spannocchina *(Poa trivialis)*.

* applicare al massimo fino a inizio accestimento

Infestanti dicotiledoni sensibili

Camomilla inodore (*Anthemis arvensis*), Visnaga (*Ammi majus*), Margherita delle messi *(Chrysantemum segetum)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamano (*Galium aparine*), Geranio a foglie divise *(Geranium dissectum)*, Fil di spada *(Gladiolus segetum)*, Erba ruota *(Lamium amplexicaule)*, Specchio di Venere *(Legousia speculum veneris)*, Strigolo selvatico *(Lithospermum arvense)*, Camomilla (*Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero (*Papaver rhoeas*), Dente di cane *(Picris echioides)*, Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Polygonum convolvolus*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice crespa (*Rumex crispus*), Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Cardo mariano** (*Sylibum marianum*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Veronica querciola (*Veronica persica*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Viola di tre colori (*Viola tricolor*).

** applicare al massimo fino all'altezza massima di 25 cm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
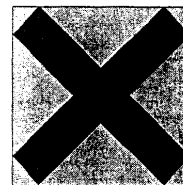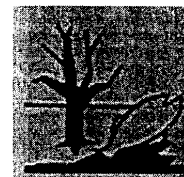
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca d'impiego

HUSSAR MAXX OD si utilizza in post-emergenza del frumento tenero e duro, dallo stadio d'inizio accestimento al secondo nodo in levata, esclusivamente in associazione al bagnante specifico BIOPOWER®. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie. Applicare una sola volta all'anno.

HUSSAR MAXX OD alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

Dose d'impiego: 1 L/ha in associazione con il coadiuvante specifico BIOPOWER alla dose di 1 L/ha.

Volume di irrorazione: 200-400 L/ha

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambi di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente; riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 L/hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; quindi svuotare ancora. Ripetere il lavaggio con ammoniaca come appena descritto; rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima HUSSAR MAXX OD e successivamente gli altri formulati.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare di selettività.

In un normale programma di rotazione, in seguito ad un trattamento con HUSSAR MAXX OD e previa aratura profonda, sono possibili tutte le colture. Dopo un trattamento con HUSSAR MAXX OD, si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

In caso di fallimento della coltura del frumento, si sconsiglia la semina di colture di sostituzione diverse da questa, anche se preceduta da aratura.

Attenzione:

Agitare bene prima dell'uso.
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

® Marchio registrato
02.04.12

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A06915

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «JAVA M».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, di prodotti fitosanitari contenenti

sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA l'istanza del 10 febbraio 2009 presentata dall'Impresa ISAGRO Spa, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato JAVA M, contenente le sostanze attive valifenalate e mancozeb, corredato, in particolare, del fascicolo IR5885M conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/95;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 25 agosto 2006 che riconosce, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva valifenalate nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006, di attuazione della direttiva 2005/72/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2016, la sostanza attiva mancozeb ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota pervenuta in data 28 febbraio 2012 con la quale l'Impresa ISAGRO Spa ha presentato la documentazione richiesta;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva valifenalate;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa ISAGRO Spa, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato JAVA M, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'Impresa ISAGRO Spa in Aprilia (Latina) e in Adria (Rovigo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14814.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
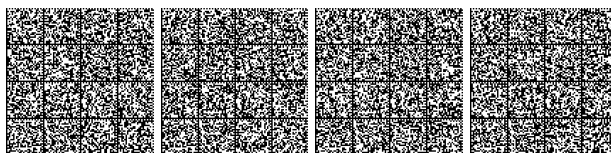
JAVA M
GRANULI IDRODISPERSIBILI
FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA

JAVA M
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 – 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)		
Valifenalate (IR5885) puro	g.	6
Mancozeb puro	g.	60
Coformulanti	q.b. a g.	100

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande e mangimi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. . Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n°......
Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), Isagro S.p.A Adria (RO)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali in caso di applicazione su patata, pomodoro e cipolla, di 10 metri in caso di applicazione su vite.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
VALIFENALATE 6% e MANCOZEB 60% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
VALIFENALATE
Sintomi: nessuno
MANCOZEB:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
JAVAM contiene 6% di Valifenalate (nome ISO proposto) e 60% di Mancozeb. JAVA M è un nuovo fungicida sistemico per il controllo dei danni causati da differenti specie di Oomiceti. Valifenalate mostra proprietà preventive, curative, eradicanti e antisporulanti. Mancozeb è un fungicida di contatto efficace contro una vasta gamma di agenti patogeni fungini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Applicare JAVA M secondo le indicazioni riportate sotto. JAVAM è da utilizzarsi mediante applicazioni fogliari in un programma di controllo preventivo.

VITE (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Plasmopara viticola*): 2 kg/ha.
Effettuare il trattamento quando compaiono i primi sintomi dell'infezione primaria. Le applicazioni successive devo essere eseguite ad un intervallo di 10-12 giorni. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PATATA (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

POMODORO (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

CIPOLLA (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Peronospora destructor*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Non preparare una miscela in quantità superiore a quella necessaria per l'applicazione immediata. Versare il prodotto nel serbatoio riempito a metà di acqua, con l'agitatore attivato. Versare eventuali altri prodotti e farli disperdere completamente. Portare la botte a volume.

La quantità d'acqua necessaria per ettaro varierà in base allo stadio di crescita della coltura e all'apparecchiatura utilizzata.

Applicare la miscela entro 2 ore dalla sua preparazione.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri formulati si consiglia una prova di miscelazione su scala ridotta prima di effettuare la miscela nella botte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Applicato alle dosi raccomandate non ha mostrato effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI secondo le seguenti indicazioni
Vite/Cipolla: 28 giorni prima del raccolto
Patata: 7 giorni prima del raccolto
Pomodoro: 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

AGITARE PRIMA DELL'USO.

JAVAMarchio registrato
Prodotto distribuito da Sumitomo Chemical Italia S.r.l, via Caldera 21, 20153 Milano

Etichetta autorizzata con D.D. n. del 1 5 MAG 2012

ISAGRO S.p.A.
Regulatory Affairs, Head

(A. Ferrario)

12A06916

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «BULLDOCK 25 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda dell'8 maggio 2007 presentata dall'Impresa Irvita Plant Protection NV, P.O.Box 403, Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Via Falcone 13 Bergamo, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato BULLDOCK 25 EC contenente la sostanza attiva beta-cyfluthrin;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano UNIMI, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del 20 giugno 2003, di attuazione della direttiva 2003/31/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2013, la sostanza attiva beta-cyflutrin ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 gennaio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

VISTA la nota pervenuta in data 13 febbraio 2012 con la quale l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta;

RITENUTO di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva beta-cyflutrin;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Irvita Plant Protection NV, P.O.Box 403, Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo - Via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BULLDOCK 25 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva beta-cyflutrin a norma del regolamento (CE) 1107/2009.
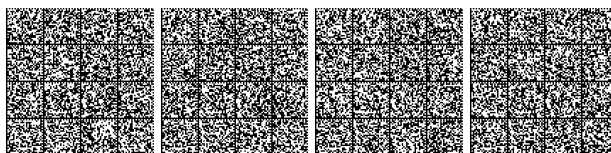
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva beta-cyflutrin.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-250-500 e litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, in P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele);
nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato negli stabilimenti delle Imprese: SIPCAM Spa in Salerano sul Lambro (Lodi); Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (Milano); IRCA SERVICE Spa in Fornovo S. Giovanni (BG).
Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13820.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

BULLDOCK 25 EC

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

BULLDOCK 25 EC
Composizione
100 g di BULLDOCK 25 EC contengono:
Beta-CIFLUTRIN puro 2,6 g (= 25 g/l)
coadiuvantii e solventi q.b. a 100 g
Contiene nafte pesanti

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Conservare lontano da fiamme o scintille, non fumare. Non mangiare né bere ne fumare durante l'impiego Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION NV
POB 403 Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 BergamoTel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)
Stabilimenti di confezionamento:
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
IRCA SERVICE S.p.a. –FORNOVO S.GIOVANNI (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. del
Quantità netta del preparato: 10-50-100-250-500 ml; 1 L
Partita N.
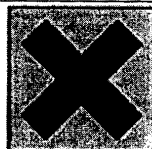
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi, guanti e maschera.
Pericoloso per le api. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare alle colture a partire da 14 giorni prima della fioritura e fino al termine della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. In frutteti e vigneti eliminare le piante infestanti in fiore prima del trattamento. Evitare la deriva su piante infestanti in fiore, siepi o colture in fiore nelle vicinanze della zona trattata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di ampiezza pari a:
30 metri per pomacee, drupacee e pioppo,
15 metri per le viti
5 metri per tutte le altre colture

Per proteggere gli artropodi utili non applicare in una fascia di rispetto da aree naturali di ampiezza pari a
10 metri per pomacee, drupacee, pioppo
5 metri per tutte le altre colture.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Se non diversamente indicato, le dosi di formulato (ml) indicate sono da intendersi come ml/100 litri d'acqua, per trattamenti eseguiti a volume normale. Calcolare il volume di acqua necessario ad assicurare la completa ed uniforme bagnatura della coltura trattata rispettando il dosaggio di formulato per ettaro (l/ha) indicato per tale coltura.
Analogamente, se si opera a volume ridotto calcolare la quantità di formulato ed il volume di acqua adeguato nel rispetto dei dosaggi massimi di formulato per ettaro (l/ha) di seguito riportati.

Su tutte le colture, se non diversamente indicato, effettuare massimo 2 trattamenti all'anno con intervallo di 14 giorni tra il primo e il secondo trattamento.

Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino: contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, cemiostoma, litocollete, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50;** contro cidia, anarsia e cocciniglia (in trattamenti estivi contro neanidi): **ml 50-70;**
contro psilla del pero: **ml 70.**
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha.

Vite: contro cicaline, afidi, sigaraio, nottue, mosca: **ml 30-50;** tignole (tignola e tignoletta): **ml 40-60.**
Non superare la dose massima di 0,6 l/Ha.

Patata: contro tignola nottue, afidi, dorifora: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha

Ortaggi: cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, cipolla, scalogno, aglio **(solo in pieno campo)** cetriolo, peperone **(in pieno campo e in serra)**, contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica: afidi, aleurodidi, cimici, miridi, piralide, dorifora: **ml 50-100.**
Attenzione: su **fagiolo, fagiolino e pisello** non superare la dose massima di 0,6 l/Ha; su **fagiolo e pisello da granella** non superare la dose massima di 0,5 l/Ha.
Su **cavoli, cipolla, scalogno, aglio** non superare la dose massima di 0,5 l/ha.
Sulle altre orticole non superare la dose massima di 0,7 l/Ha

Barbabietola da zucchero: contro afidi, altica,nottue, atomaria, cassida,lisso e cleono: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha

Mais e Mais dolce: contro nottue **ml 50;** afidi, cimici, diabrotica e piralide: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,8 l/Ha.

Frumento: contro nottue afidi, tripidi e lema: **ml 100**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha.

Erba medica: contro Afidi, Nottue, Apion, Fitonomo: **ml 50.**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni

Tabacco: contro nottue, afidi, aleurodidi, pulce: **ml 25-50.**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha

Pioppo: contro criptorrinco, saperda: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni

Colture floreali e ornamentali (in pieno campo e in serra):
contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi, cetonie e maggiolino: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti

3 giorni prima del raccolto per: patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cetriolo, peperone, melanzana, erba medica;

7 giorni prima per: pesco, nettarine, albicocco, melo, pero, susino, cavoli a foglia, fagioli, piselli (escluso fagioli e piselli da granella) fagiolini, barbabietola da zucchero;

14 giorni prima del raccolto per: vite, mais, mais dolce;

21 giorni prima del raccolto per frumento, aglio, cipolla, scalogno, fagioli e piselli da granella;

30 giorni prima del raccolto per tabacco.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

BULLDOCK 25 EC

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

BULLDOCK 25 EC
Composizione
100 g di BULLDOCK 25 EC
contengono:
Beta-CIFLUTRIN puro 2,6 g (= 25 g/l)
coadiuvantii e solventi q.b. a 100 g

Contiene nafte pesanti

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Conservare lontano da fiamme o scintille, non fumare. Non mangiare né bere ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION NV
POB 403 Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 BergamoTel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)

Stabilimenti di confezionamento:
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
IRCA SERVICE S.p.a. –FORNOVO S.GIOVANNI (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. del

Quantità netta del preparato: 10-50-100 ml;
Partita N.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del …"

12A06917

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «EMENDO M».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva

91/414/CEE e articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA l'istanza del 10 febbraio 2009 presentata dall'Impresa ISAGRO Spa, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato COMPASS M contenente le sostanze attive valifenalate e mancozeb, corredato, in particolare, del fascicolo IR5885M conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/95;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 25 agosto 2006 che riconosce, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva valifenalate nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006, di attuazione della direttiva 2005/72/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2016, la sostanza attiva mancozeb ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa ISAGRO Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTI gli atti da cui risulta che l'Impresa Isagro Spa ha ceduto la titolarità del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale

in Latina Scalo (Latina), Via Pico della Mirandola 8, concedendo, altresì, specifico accesso alla documentazione tecnico-scientifica presentata a sostegno dell'autorizzazione del prodotto in questione;

VISTA la nota pervenuta in data 6 marzo 2012 e la successiva integrazione del 4 aprile 2012 con le quali l'Impresa Chemtura Italy Srl ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in EMENDO M;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva valifenalate;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Chemtura Italy Srl, con sede legale in Latina Scalo (Latina), Via Pico della Mirandola 8, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EMENDO M, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500 e kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese ISAGRO Spa, in Aprilia (Latina) e in Adria (Rovigo), e S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA in Cotignola (Ravenna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14832.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
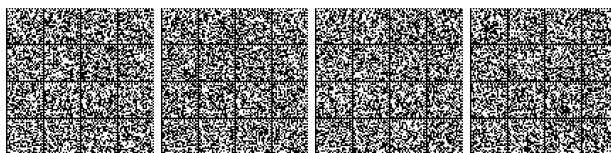
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

EMENDO M

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA

EMENDO M Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione (riferita a 100 g):
Valifenalate (IR5885) puro g. 6
Mancozeb puro g. 60
Coformulanti q.b.a g.100

Stabilimenti di produzione:
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Isagro S.p.A - Adria (RO)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Cotignola (RA)

CHEMTURA ITALY Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:
Nufarm Italia S.R.L.
Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna
tel. 0544601201

Contenuto netto: 100-250-500 g 1-5-10-20 Kg
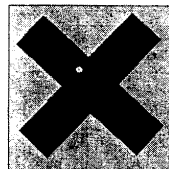
NOCIVO
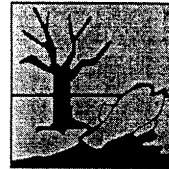
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PARTITA N.

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali in caso di applicazione su patata, pomodoro e cipolla, di 10 metri in caso di applicazione su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
VALIFENALATE 6% e MANCOZEB 60% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
VALIFENALATE: Sintomi: nessuno
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
EMENDO M contiene 6% di Valifenalate (nome ISO proposto) e 60% di Mancozeb. EMENDO M è un nuovo fungicida sistemico per il controllo dei danni causati da differenti specie di Oomiceti. Valifenalate mostra proprietà preventive, curative, eradicanti e antisporulanti. Mancozeb è un fungicida di contatto efficace contro una vasta gamma di agenti patogeni fungini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Applicare EMENDO M secondo le indicazioni riportate sotto.
EMENDO M è da utilizzarsi mediante applicazioni fogliari in un programma di controllo preventivo.
VITE (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Plasmopara viticola*): 2 kg/ha
Effettuare il trattamento quando compaiono i primi sintomi dell'infezione primaria. Le applicazioni successive devono essere eseguite ad un intervallo di 10-12 giorni. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.
PATATA (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.
POMODORO (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Phytophthora infestans*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.
CIPOLLA (per esclusivo impiego in campo)
Peronospora (*Peronospora destructor*) 2.5 kg/ha
Iniziare il trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 7 giorni l'uno dall'altro. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Non preparare una miscela in quantità superiore a quella necessaria per l'applicazione immediata. Versare il prodotto nel serbatoio riempito a metà di acqua, con l'agitatore attivato. Versare eventuali altri prodotti e farli disperdere completamente. Portare la botte a volume.
La quantità d'acqua necessaria per ettaro varierà in base allo stadio di crescita della coltura e all'apparecchiatura utilizzata.
Applicare la miscela entro 2 ore dalla sua preparazione.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri formulati si consiglia una prova di miscelazione su scala ridotta prima di effettuare la miscela nella botte.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Applicato alle dosi raccomandate non ha mostrato effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI secondo le seguenti indicazioni
Vite/Cipolla: 28 giorni prima del raccolto
Patata: 7 giorni prima del raccolto
Pomodoro: 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
AGITARE PRIMA DELL'USO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

EMENDO M

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA

EMENDO M Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione (riferita a 100 g):

Valifenalate (IR5885) puro	g. 6
Mancozeb puro	g. 60
Coformulanti q.b.a	g.100

Contenuto: **100 g**

CHEMTURA ITALY Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Isagro S.p.A - Adria (RO)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Cotignola (RA)

distribuito da:
Nufarm Italia S.R.L. - Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna
tel. 0544601201

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A06918

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «LUNA PRIVILEGE».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva

91/414/CEE e articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 6 ottobre 2008 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 20 marzo 2012 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano – Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato LUNA PRIVILEGE contenente la sostanza attiva fluopyram;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 15 giugno 2009 che riconosce, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva fluopyram nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 3 aprile 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota pervenuta in data 19 aprile 2012 con la quale l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva fluopyram;
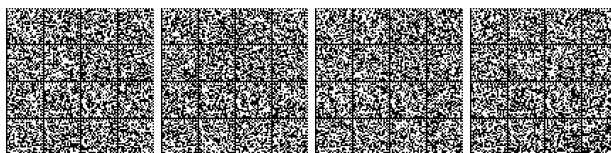
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano – Viale Certosa 130, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUNA PRIVILEGE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva fluopyram.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è
- preparato nello stabilimento dell'Impresa IRCA Service Spa in Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
- importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Bayer SAS in Villefranche (Francia); Bayer CropScience AG- Industriepark Hoechst in Francoforte (Germania);
- formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14806.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta/foglio illustrativo

LUNA® PRIVILEGE

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Luna® Privilege
COMPOSIZIONE
100 g di Luna Privilege contengono:
41, 66 g di fluopyram puro (500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione e confezionamento: Bayer SAS – Villefranche (Francia); I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG); Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG)
Contenuto netto: 100-250-500 ml; 1-5-10 L
Partita n.
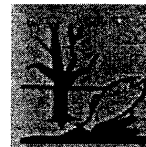
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sostanza attiva: FLUOPYRAM
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite (uva da tavola e da vino): contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*), intervenire preventivamente alla dose di 0,5 L/ha (50 ml/hl) agli stadi di prechiusura del grappolo e dall'invaiatura alla raccolta.

Coltura	Dose (L/ha)	Dose (ml/hl)	Acqua (L/ha)	Numero massimo di trattamenti per anno
Vite (uva da tavola e da vino)	0,5	50	1000	2

Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
La dose di formulato per ettolitro (ml/hl) e la quantità di acqua per ettaro (L/ha) indicate in tabella sono calcolate per irroratrici a volume normale. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per uva da tavola, 21 giorni prima del raccolto per uva da vino.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

® marchio registrato
17/04/2012

LUNA® PRIVILEGE

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Luna® Privilege

COMPOSIZIONE
100 g di Luna Privilege contengono:
41, 66 g di fluopyram puro (500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 100 ml

Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

17/04/2012

® marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto-dirigenziale del 25 MAG. 2012

12A06919

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «LEIMAY».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, di prodotti fitosanitari contenenti

sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 19 febbraio 2008 presentata dall'Impresa SCAM Spa con sede legale in Modena, Strada Bellaria 164, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato LEIMAY contenente la sostanza attiva amisulbrom;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 15 ottobre 2007 che riconosce, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

SENTITA la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico–scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTE le note dell'Ufficio in data 20 giugno 2011 e 21 marzo 2012 con le quali è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo e i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto;

VISTA la nota pervenuta in data 12 novembre 2011 e 23 aprile 2012 con le quali l'Impresa ha presentato la documentazione di completamento richiesta;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva amisulbron, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa SCAM Spa con sede legale in Modena, Strada Bellaria 164, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LEIMAY, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva amisulbrom.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa SCAM Spa, in Modena; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera SBM Formulations-Beziers Cedex, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14406.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
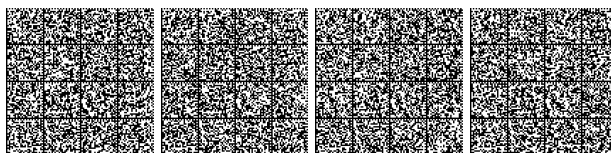
LEIMAY®

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

LEIMAY
PARTITA N°
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Amisulbrom puro.............................. 17,70 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
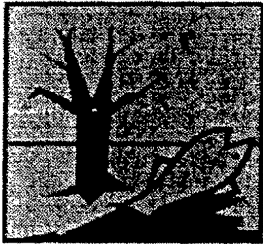
FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Proteggersi gli occhi /la faccia
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.A. -Strada Bellaria, 164 – Modena
Tel. 059 58.65.11

Officina di produzione:
SCAM S.p.A. – Modena
SBM Formulations – Beziers cedex, Francia

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: litri 0,5 - 1 – 5 – 10

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione. Terapia: trattamento sintomatico e di supporto. Non provocare il vomito.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: LEIMAY® è un fungicida ad attività penetrante e di contatto appartenente ad una nuova famiglia chimica, le sulfonamidi. Possiede una limitata attività curativa ma una notevole efficacia preventiva. Si caratterizza, inoltre, per la lunga persistenza d'azione. LEIMAY® è particolarmente efficace nei confronti dei funghi della classe *Oomycetes*, quali peronospora, pseudoperonospora, fitoftora, bremia, ecc.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: LEIMAY® può essere impiegato sulla coltura e alle dosi di seguito riportate :

Patata (pieno campo) : contro la Peronospora *(Phytophtora infestans)* 0,5 l/ha (50 ml/hl utilizzando 10 hl di acqua per ettaro), iniziando la difesa preventivamente, allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, e proseguirla ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della pressione della malattia. Non effettuare più di 4 trattamenti per anno.

COMPATIBILITA': il prodotto risulta scarsamente compatibile con i preparati a reazione alcalina (Poltiglie Bordolesi, ecc.).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 MAG. 2012

12A06920
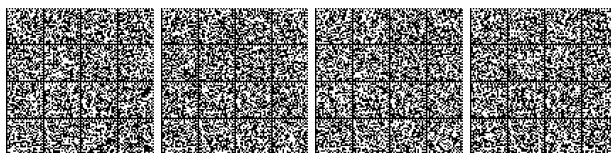
DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «FEDOR».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 2 agosto 2005, successivamente modificata con nota del 17 novembre 201, presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato FEDOR contenente le sostanze attive flufenacet e metribuzin;

VISTO il decreto del 6 febbraio 2004, di attuazione della direttiva 2003/84/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2013, la sostanza attiva flufenacet, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTO il decreto del 31 luglio 2007, di attuazione della direttiva 2007/25/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2017, la sostanza attiva metribuzin, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 nelle riunioni del 18 ottobre 2011 e 8 marzo 2012 relativamente all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 13 aprile 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo ed i dati tecnico–scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTA la nota del 8 maggio 2012 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto in questione fino al 30 settembre 2017, fatta salva la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FEDOR, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.
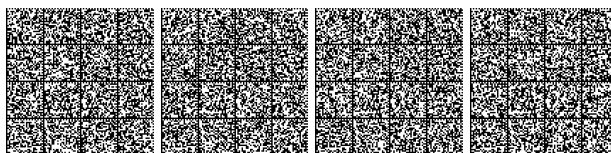
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-2-2,5-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti esteri Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania); Schirm GmbH in Lubeck (Germania); formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato negli stabilimenti delle imprese Bayer S.A.S. in Marle sur Serre (Francia) e Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12806.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
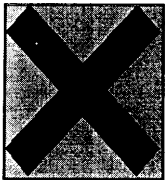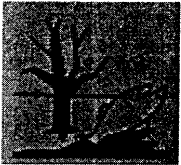
Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO
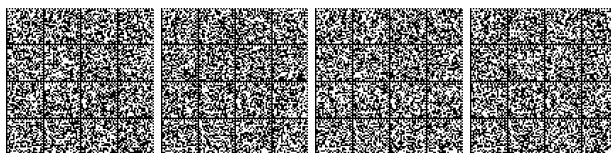
FEDOR®

DISERBANTE SELETTIVO PER SOIA, PATATA E POMODORO
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

FEDOR®

COMPOSIZIONE
100 g di FEDOR contengono
42 g di flufenacet puro
14 g di metribuzin puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene flufenacet: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione Irritante per gli occhi. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
Schirm GmbH - Lübeck (Germania)
Officine di confezionamento:
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (Francia);
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);

Registrazione del Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 0,5-1-2-2,5-5 kg
Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Utilizzare guanti adatti e occhiali protettivi durante la manipolazione del prodotto. Utilizzare guanti adatti, occhiali, tuta protettiva e stivali durante l'irrorazione della miscela. Nel trattamento di patata e pomodoro, al fine di proteggere le acque sotterranee, il prodotto può essere utilizzato sullo stesso campo solo una volta ogni tre anni. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: flufenacet 42%, metribuzin 14%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
FLUFENACET: Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica.
METRIBUZIN: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

EPOCHE D'IMPIEGO
Pre-emergenza per soia, pre-emergenza o dopo rincalzatura per patata; pre-trapianto per pomodoro, eseguendo il trattamento su terreno ben affinato e livellato da 7 a 14 giorni prima del trapianto.

SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili
Graminacee: Coda di topo *(Alopecurus myosuroides,)* Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Panico americano *(Panicum dichotomiflorum)*, Fienarola comune (*Poa annua)*, Pabbio comune (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).
Dicotiledoni: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide azzurra (*Anagallis foemina*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinaccio *(Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Papavero (*Papaver* spp.), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Cicerbita (*Sonchus oleraceus*), Spergola arvense (*Spergula arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica minore (*Urtica urens*).

DOSI D'IMPIEGO
Soia (in campo): 1-1,2 kg/ha
Patata (in campo): 1-1,2 kg/ha
Pomodoro (in campo): 1-1,2 kg/ha.
N.B: Il dosaggio più basso è riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi Impiegare 1,2 kg/ha per il migliore contenimento dell'Erba morella *(Solanum nigrum)*.

VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 MAG. 2012
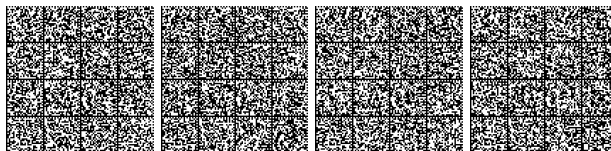
AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Fedor può ridurre l'efficacia del prodotto.
Non si consiglia l'uso del prodotto su pomodoro coltivato su terreni che possono formare crosta in seguito a piogge battenti, come i suoli limosi o di altro tipo, polverizzati da lavorazioni troppo intense.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dall'umidità.

BAYER Bayer CropScience
® marchio registrato
07.05.12

Etichetta autorizzata con decreto-dirigenziale del. 2 5 MAG. 2012

12A06921
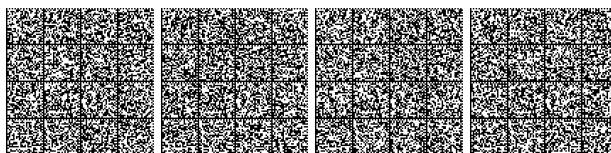
DECRETO 25 maggio 2012.

Estensione di impiego e conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «WEEDAZOL TL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto n. 11821 del 23 giugno 2009, modificato successivamente con decreto del 16 dicembre 2011, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato WEEDAZOL TL a base della sostanza attiva amitrole, a nome dell'impresa, Nufarm S.A.S. con sede in Boulevard Camelinat 28 – Gennevilliers (Francia), fino al 23 giugno 2012;

CONSIDERATO che i prodotti in questione sono stati autorizzati per soli due anni, limitatamente all'uso in aree non coltivate, con richiesta di ulteriori dati finalizzati ad un approfondimento di alcuni aspetti della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, anche in relazione all'eventuale impiego sulle colture edibili richieste dall'impresa con l'istanza di autorizzazione del 23 settembre 2003;

VISTA la nota dell'Impresa medesima in data 1° dicembre 2010 e successive integrazioni in relazione alla presentazione dei dati sopra indicati;

VISTO il decreto 30 dicembre 2010, di attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva amitrole ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTI i pareri espressi in data 12 dicembre 2011 e 8 marzo 2012 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 favorevoli all'autorizzazione per l'impiego anche su alcune colture edibili e alla conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva amitrole;

VISTE le note dell'Ufficio in data 22 febbraio 2012 e 16 maggio 2012 con le quali è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTE le note pervenute in data 27 marzo 2012 e 21 maggio 2012 con le quali l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

D E C R E T A

E' confermata, fino al 31 dicembre 2015, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato WEEDAZOL TL a nome dell'Impresa Nufarm S.A.S. con sede in Boulevard Camelinat 28 – Gennevilliers (Francia), registrato al n. 11821 con decreto del 23 giugno 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 16 dicembre 2011.

E' autorizzato, altresì, l'impiego su colture edibili e aree destinate a coltivazioni agricole, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,25-0,5-1-2-3-4-5-6-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Nufarm S.A.S. in Notre Dame de la Garenne, F-27600 Gaillon – Francia.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

WEEDAZOL® TL

ERBICIDA SISTEMICO TOTALE

per il diserbo di pomacee, drupacee, olivo, stoppie, terreni destinati alle colture e aree non coltivate

CONCENTRATO SOLUBILE

WEEDAZOL® TL
Composizione percentuale:
Amitrole (puro) **20,18 g (pari a 229,6 g/l)**
Coformulanti q.b. a 100 g

Ragione sociale e Sede della ditta titolare della registrazione:
Nufarm S.A.S, 28, Boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers, Francia.

Autorizzazione Ministero Salute n° **11821** del **23/06/2009**.

Officina di Produzione:
Nufarm S.A.S., Notre Dame de la Garenne, F-27600 Gaillon, Francia

Distribuito da **Nufarm Italia Srl, Viale Luigi Majno 17/A, Milano.**
Sede operativa Via Classicana, 313 - 48100 Ravenna (Telefono +39 0544 601201)

Partita n°

Taglie: 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 20 litri

FRASI DI RISCHIO:
A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Irritante per gli occhi.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Non mescolare con acidi o composti a reazione acida. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.

Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare indumenti protettivi standard, guanti adatti, casco, occhiali di sicurezza e maschera respiratoria A1P2. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti, tuta completa e calzature da lavoro.

Non riutilizzare gli indumenti protettivi ed i guanti usati.

Attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle zone trattate.

Per eventuali lavorazioni da svolgere entro 24 ore dal trattamento indossare stivali e guanti impermeabili al fine di evitare il contatto diretto della cute con la vegetazione trattata.

Tabellare le aree trattate con appositi cartelli ed evitare che persone estranee vi accedano durante l'applicazione del prodotto ed entro le 24 ore dal trattamento

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nessun antidoto: trattare il paziente sintomaticamente con una terapia di sostegno. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

CARATTERISTICHE
WEEDAZOL® TL contiene la sostanza attiva amitrole, un erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti, attivo su specie dicotiledoni e monocotiledoni, annuali, biennali e perenni. Amitrole penetra rapidamente attraverso le parti verdi e viene traslocato negli apici dello stelo, nelle radici e negli organi perennanti, le temperature e l'umidità non condizionano l'efficacia del prodotto. La traslocazione nella pianta inizia entro 2 ore dal trattamento. I segni visibili dell'attività erbicida risultano evidenti soltanto dopo alcuni giorni quando le piante diventano bianche o gialle, poi appassiscono e muoiono.

INFESTANTI SENSIBILI
Bromus spp. (Forasacco), *Calendula arvensis* (Calendula), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), *Carduus tenuiflorus* (Cardo minore), *Crepis sancta* (Radicchiella di Terrasanta), *Conyza canadiensis* (Impia), *Capsella bursapastoris* (Borsa del pastore), *Epilobium tetragonum* (Garofanino quarcletto), *Equisetum arvense* (Coda cavallina), *Hordeum vulgaris* (Orzo comune), *Lactuca seriola* (Lattuga

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 MAG. 2012
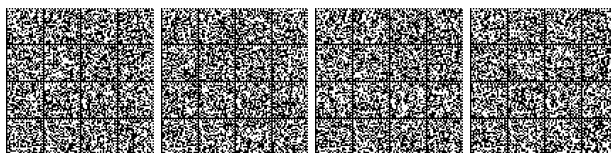
normale), *Leugosia sp.* (Specchio di venere), *Malva sylvestris* (Malva selvatica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Medicago sativa* (Erba medica), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Phragmites australis* (Cannuccia di palude), *Plantago lanceolata* (Piantaggine comune), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Stellaria media* (Centocchio), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Taraxacum officinale (Soffione)*, *Trifolium spp* (Trifoglio), *Verbena officinalis* (Verbena comune), *Veronica persica* (Veronica), *Vicia spp.* (Veccia)

<u>INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI</u>
Allium vineale (Aglio pioppolino), *Agropyrum repens* (Gramignone), *Cardaria draba* (Lattona), *Chenopodium album* (Farinaccio comune), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Dacus carota* (Carota selvatica), *Festuca ovina* (Festuca capillare), *Geranium dissectum* (Geranio sbrindellato), *Loluim multiflorum* (Loglio italico), *Picris echioides* (Soffione minore), *Poa annua* (Fienarola), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Urtica dioica* (Ortica comune)

<u>DOSI e MODALITA' D'IMPIEGO</u>
PERO, MELO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO e OLIVO:
- **WEEDAZOL® TL si applica solamente localizzato in "banda" lungo i filari e non a pieno campo;**
- **irrorare al massimo fino ad un 1/3 di ettaro della superficie del frutteto.**

WEEDAZOL® TL **svolge l'azione erbicida alla dose di 10 l/ha, pari a 1 litro/1000 m²: utilizzare al massimo 3,3 litri per ettaro da distribuire localmente, lungo i filari, su una superficie totale di circa 3300 m² (1/3 di ettaro).**
Nel caso di miscela con prodotti a base di altre sostanze attive si può ridurre la dose effettivamente applicata per ettaro a 2,6 litri.
Per il controllo completo delle infestanti graminacee meno sensibili (es. gramigna, loglio, alopecuro, sorghetta etc.), si consiglia la miscela con erbicidi ad azione specifica.

STOPPIE DI CEREALI, TERRENI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE **di cereali, compresi mais e riso, soia, ortaggi, barbabietola da zucchero e vivai (colture non in produzione), non utilizzare in serra:**
- **per bonificare aree ben definite ed infestate da malerbe difficili (es. *Equisetum spp., Phragmites* etc);**
- **trattare al massimo 1/3 di ettaro della superficie destinata alle colture, non distribuire a pieno campo.**

WEEDAZOL® TL **svolge l'azione erbicida alla dose di 10 l/ha, pari a 1 litro/1000 m²: utilizzare al massimo 3,3 litri per ettaro da distribuire in aree ben definite su una superficie totale pari a 1/3 di ettaro.**

AREE **non** COLTIVATE **(bordi stradali, sedi ferroviarie, aree industriali e civili): 10 litri** di prodotto per ettaro da solo, oppure 8.5 l/ha in miscela con altri principi attivi

<u>ISTRUZIONI D'USO</u>: per il buon esito del trattamento è importante garantire una completa bagnatura della vegetazione bersaglio: deve quindi essere impiegato un volume di acqua di almeno **300/600 litri per ettaro, pari a 30/60 litri/1000 m²**. Riempire a metà il serbatoio con il volume di acqua richiesto, aggiungere la quantità desiderata di **WEEDAZOL® TL** e riempire il resto del serbatoio.

<u>COMPATIBILITÀ</u>: effettuare un test preliminare di compatibilità fisica prima della miscelazione di **WEEDAZOL® TL** con altri formulati.
<u>Avvertenza</u>: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

<u>EPOCHE D'IMPIEGO</u>
WEEDAZOL® TL può essere impiegato sia nel periodo primaverile-estivo oppure in quello autunno-vernino, epoca in cui il prodotto manifesta appieno le proprie caratteristiche, quali l'indipendenza dai fattori climatici limitanti (es. ridotte temperature).

Effettuare solo un intervento per anno.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Evitare il contatto con le piante non bersaglio
- Attendere almeno quattro settimane tra il trattamento e la semina delle colture
- Applicare soltanto sulle infestanti pienamente sviluppate con copertura di almeno il 50% della superficie da irrorare
- Evitare il trattamento delle radici esposte degli alberi e dei polloni
- Evitare il trattamento del terreno in pendenza quando si può verificare scorrimento superficiale.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DELLA RACCOLTA:
- **35 giorni** su pero, melo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, olivo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...25..MAG..2012

WEEDAZOL® TL

ERBICIDA SISTEMICO TOTALE

per il diserbo di pomacee, drupacee, olivo, stoppie, terreni destinati alle colture e aree non coltivate

CONCENTRATO SOLUBILE

WEEDAZOL® TL
Composizione percentuale:
Amitrole (puro): **20,18 g (pari a 229,6 g/l)**
Coformulanti: q.b. a 100 g

Ragione sociale e Sede della ditta titolare della registrazione:
Nufarm S.A.S, 28, Boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers, Francia.

Autorizzazione Ministero Salute n° **11821** del **23/06/2009.**

Officina di Produzione:
Nufarm S.A.S., Notre Dame de la Garenne, F-27600 Gaillon, Francia

Distribuito da **Nufarm Italia Srl, Viale Luigi Majno 17/A, Milano.**
Sede operativa Via Classicana, 313 - 48100 Ravenna (Telefono +39 0544 601201)

Partita n°

Taglie: 0,25 – 0.5 litri

FRASI DI RISCHIO :
A contatto con acidi libera gas molto tossici. Irritante per gli occhi.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Non mescolare con acidi o composti a reazione acida. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...2..5..MAG..201..

12A06922

DECRETO 25 maggio 2012.

Estensione di impiego e conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «MAXATA SG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto n. 11879 del 23 giugno 2009, modificato successivamente con decreto del 16 dicembre 2011, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato MAXATA SG a base della sostanza attiva amitrole, a nome dell'impresa, Nufarm S.A.S. con sede in Boulevard Camelinat 28 – Gennevilliers (Francia), fino al 23 giugno 2012;

CONSIDERATO che il prodotto in questione è stato autorizzato per soli due anni, limitatamente all'uso in aree non coltivate, con richiesta di ulteriori dati finalizzati ad un approfondimento di alcuni aspetti della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, anche in relazione all'eventuale impiego sulle colture edibili richieste dall'impresa con l'istanza di autorizzazione del 23 settembre 2003;

VISTA la nota dell'Impresa medesima in data 1° dicembre 2010 e successive integrazioni in relazione alla presentazione dei dati sopra indicati;

VISTO il decreto 30 dicembre 2010, di attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva amitrole ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTI i pareri espressi in data 12 dicembre 2011 e 8 marzo 2012 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 favorevoli all'autorizzazione per l'impiego anche su alcune colture edibili e alla conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva amitrole;

VISTE le note dell'Ufficio in data 22 febbraio 2012 e 16 maggio 2012 con le quali è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTE le note pervenute in data 27 marzo 2012 e 21 maggio 2012 con le quali l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

D E C R E T A

E' confermata, fino al 31 dicembre 2015, la registrazione del prodotto fitosanitario denominato MAXATA SG a nome dell'Impresa Nufarm S.A.S. con sede in Boulevard Camelinat 28 – Gennevilliers (Francia), registrato al n. 11879 con decreto del 23 giugno 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 16 dicembre 2011.

E' autorizzato, altresì, l'impiego su colture edibili e aree destinate a coltivazioni agricole, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,25-0,5-1-2-3-4-5-6-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Nufarm S.A.S. in Notre Dame de la Garenne, F-27600 Gaillon – Francia.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

MAXATA® SG

ERBICIDA SISTEMICO TOTALE

per il diserbo di pomacee, drupacee, olivo, stoppie, terreni destinati alle colture e aree non coltivate

GRANULI SOLUBILI

MAXATA® SG

Composizione percentuale:
Amitrole (puro) 86 g
Coformulanti a 100 g

Ragione sociale e Sede della ditta titolare della registrazione:
Nufarm S.A.S. 28, Boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers, Francia.

Autorizzazione Ministero Salute **n° 11879 del 23/06/2009.**

Officina di Produzione: **Nufarm S.A.S., Notre Dame de la Garenne, F-27600 Gaillon, Francia**

Distribuito da **Nufarm Italia Srl, Viale Luigi Majno 17/A, Milano.**
Sede operativa Via Classicana, 313 - 48100 Ravenna (Telefono +39 0544 601201)

Partita n°
Taglie: 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 20 kg

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti, proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare indumenti protettivi standard, guanti adatti, casco, occhiali di sicurezza e maschera respiratoria FFP2SL.
Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti, tuta completa e calzature da lavoro. Non riutilizzare indumenti protettivi e guanti usati.
Attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle zone trattate.
Per eventuali lavorazioni da svolgere entro 24 ore dal trattamento indossare stivali e guanti impermeabili al fine di evitare il contatto diretto della cute con la vegetazione trattata.
Tabellare le aree trattate con appositi cartelli ed evitare che persone estranee vi accedano durante l'applicazione del prodotto ed entro le 24 ore dal trattamento
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nessun antidoto: trattare il paziente sintomaticamente con una terapia di sostegno. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

CARATTERISTICHE
MAXATA® SG contiene la sostanza attiva amitrole, un erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti, attivo su specie dicotiledoni e monocotiledoni, annuali, biennali e perenni. Amitrole penetra rapidamente attraverso le parti verdi e viene traslocato negli apici dello stelo, nelle radici e negli organi perennanti, le temperature e l'umidità non condizionano
l'efficacia del prodotto. La traslocazione nella pianta inizia entro 2 ore dal trattamento. I segni visibili dell'attività erbicida risultano evidenti soltanto dopo alcuni giorni quando le piante diventano bianche o gialle, poi appassiscono e muoiono.

INFESTANTI SENSIBILI
Bromus spp. (Forasacco), *Calendula arvensis* (Calendula), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), *Carduus tenuiflorus* (Cardo minore), *Conyza canadiensis* (Impia), *Capsella bursapastoris* (Borsa del pastore), Equisetum arvense (Coda cavallina), *Hordeum vulgaris* (Orzo comune), *Lactuca seriola* (Lattuga normale), *Leugosia sp.* (Specchio di venere), *Malva sylvestris* (Malva selvativca), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Medicago sativa* (Erba medica), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Phragmites australis* (Cannuccia di palude), *Plantago lanceolata* (Piantaggine comune), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Stellaria media* (Centocchio), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Taraxacum officinale (Soffione)*, *Trifolium spp.* (Trifoglio), *Verbena officinalis* (Verbena comune), *Veronica persica* (Veronica), *Vicia spp.* (Veccia)

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 MAG 2012

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Allium vineale (Aglio pioppolino), *Agropyrum repens* (Gramignone), *Cardaria draba* (Lattona), *Chenopodium album* (Farinaccio comune), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Dacus carota* (Carota selvatica), *Festuca ovina* (Festuca capillare), *Geranium dissectum* (Geranio sbrindellato), *Lolium multiflorum* (Loglio italico), *Picris echioides* (Soffione minore), *Poa annua* (Fienarola), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Urtica dioica* (Ortica comune)

DOSI e MODALITA' D'IMPIEGO

PERO, MELO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO e OLIVO:
- MAXATA® SG si applica solamente localizzato in "banda" lungo i filari e non a pieno campo;
- irrorare al massimo fino ad un 1/3 di ettaro della superficie del frutteto.
MAXATA® SG svolge l'azione erbicida alla dose di 2,7 kg/ha pari a 270 g/1000 m²: utilizzare al massimo 900 g per ettaro da distribuire localmente, lungo i filari, su una superficie totale di circa 3300 m² (1/3 di ettaro).
Nel caso di miscela con prodotti a base di altre sostanze attive si può ridurre la dose effettivamente applicata per ettaro a 700 grammi.
Per il controllo completo delle infestanti graminacee meno sensibili (es. gramigna, loglio, alopecuro, sorghetta etc.), si consiglia la miscela con erbicidi ad azione specifica.

STOPPIE DI CEREALI, TERRENI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE di cereali, compresi mais e riso, soia, ortaggi, barbabietola da zucchero e vivai (colture non in produzione), non utilizzare in serra:
- per bonificare aree ben definite ed infestate da malerbe difficili (es. *Equisetum spp., Phragmites* etc);
- trattare al massimo 1/3 di ettaro della superficie destinata alle colture, non distribuire a pieno campo.
MAXATA® SG svolge l'azione erbicida alla dose di 2,7 kg/ha paria di 270 g/1000 m²: utilizzare al massimo 900 g per ettaro da distribuire in aree ben definite su una superficie totale pari a 1/3 di ettaro.

AREE non COLTIVATE (bordi stradali, sedi ferroviarie, aree industriali e civili): 2,7 kg di prodotto per ettaro da solo, oppure 2,3 kg/ha in miscela con altri principi attivi

ISTRUZIONI D'USO: per il buon esito del trattamento è importante garantire una completa bagnatura della vegetazione bersaglio: deve quindi essere impiegato un volume di acqua di almeno **300/600 litri per ettaro, pari a 30/60 litri/1000 m²**. Riempire a metà il serbatoio con il volume di acqua richiesto, aggiungere la quantità desiderata di **MAXATA® SG** e riempire il resto del serbatoio.

COMPATIBILITÀ: effettuare un test preliminare di compatibilità fisica prima della miscelazione di MAXATA® SG con altri formulati.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE D'IMPIEGO
MAXATA® SG può essere impiegato sia nel periodo primaverile-estivo oppure in quello autunno-vernino, epoca in cui il prodotto manifesta appieno le proprie caratteristiche, quali l'indipendenza dai fattori climatici limitanti (es. ridotte temperature).

Effettuare solo un intervento per anno

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Evitare il contatto con le piante non bersaglio
- Attendere almeno quattro settimane tra il trattamento e la semina delle colture
- Applicare soltanto sulle infestanti pienamente sviluppate con copertura di almeno il 50% della superficie da irrorare
- Evitare il trattamento delle radici esposte degli alberi e dei polloni
- Evitare il trattamento del terreno in pendenza quando si può verificare scorrimento superficiale

SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DELLA RACCOLTA:
- **35 giorni** su pero, melo, pesco, albicocco, susino, ciliegio e olivo

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 MAG. 2012

12A06923

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di iprodione, sulla base del dossier UVP 05930758 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva iprodione;

VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

VISTA l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP 05930758 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario CHIPCO GREEN, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

VISTA inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva iprodione;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo UVP 05930758, ottenuta dall' Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTA la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo UVP 05930758 conforme all'All. III;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

È ri-registrati fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **iprodione** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **UVP 05930758** di All. III **fino al 31 dicembre 2013** ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	7390	Chipco Green	16/06/1980	Bayer Cropscience S.r.l.	- eliminazione della coltura: **tappeti erbosi di graminacee**

CHIPCO® GREEN

Fungicida per i tappeti erbosi
Sospensione Concentrata

CHIPCO® GREEN
COMPOSIZIONE
100 g di Chipco Green contengono:
25 g di Iprodione puro (255 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Sanità N. 7390 del 02.02.1988
Officine di produzione: Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
IRCA Service S.r.l. – Fornovo S. Giovanni (BG)
SBM Formulation – Béziers (Francia)
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle sur Serre (Francia)
Distribuito da: AGRICO S.r.l. – Viale Masini, 22 – 40126 BOLOGNA
Contenuto netto: 250 - 500 ml; 1 - 2 - 5 -10 L
Partita n°
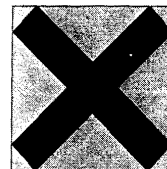
NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Impedire l'accesso nell'area prima di 12 ore dall'irrorazione e comunque fino a che la vegetazione sia completamente asciutta. Usare guanti adatti durante la miscelazione/carico del prodotto. Usare guanti adatti e tuta impermeabile durante l' irrorazione a mano del prodotto.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto é una formulazione in sospensione concentrata per combattere malattie diverse dei tappeti erbosi di graminacee, come di seguito indicato.

ISTRUZIONI PER L'USO
TAPPETI ERBOSI:
contro *Corticium fusiforme* (fil rouge), *Microdochium nivale* (fusariosi), *Typhula spp.*, *Helminthosporium* spp., *Sclerotinia homeocarpa* (dollar spot), *Rhizoctonia* spp. trattare alla dose di 20 l/ha (2000 ml/hl in 10 hl/ha di acqua oppure 4000 ml/hl in 5 hl/ha di acqua), intervenendo preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi e successivamente ad intervalli di 21 gg in funzione dell'andamento epidemico.
Non effettuare più di 4 trattamenti per anno.

Compatibilità: il prodotto non è miscibile con prodotti a base di Zolfo, Poltiglia Bordolese o Solfocalcica. Il trattamento con CHIPCO GREEN deve essere distanziato 10-15 giorni dal trattamento con i prodotti sopra citati.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato
30.03.2012

5 GIU. 2012

12A06924

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca su rinuncia di alcuni prodotti fitosanitari a base di tiram.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTI i decreti con i quali sono stati immessi in commercio i prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
SILFUR GD 50	229	22/11/1971	Taminco Italia S.r.l.	tiram
SILTRIM	5913	07/06/1984	Taminco Italia S.r.l.	tiram

VISTE le lettere di rinuncia alle registrazioni dei prodotti fitosanitari dell'impresa titolare;

RITENUTO di dover revocare le suddette registrazioni;

DECRETA

Sono revocate, a seguito di rinuncia, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
SILFUR GD 50	229	22/11/1971	Taminco Italia S.r.l.	tiram
SILTRIM	5913	07/06/1984	Taminco Italia S.r.l.	tiram

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità::

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A06925

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca su rinuncia di un prodotto fitosanitario a base di tiram.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto con i quale è stato immesso in commercio il prodotto fitosanitario elencato nella seguente tabella, registrato al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
POMARSOL 50 WG	4608	30/12/1981	Bayer Cropscience S.r.l.	tiram

VISTO la lettera di rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario dell'impresa titolare;

RITENUTO di dover revocare la suddetta registrazione;

DECRETA

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nella seguente tabella, registrato al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
POMARSOL 50 WG	4608	30/12/1981	Bayer Cropscience S.r.l.	tiram

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità::

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A06926

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIANOSAN 80 WG 800g/Kg di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tiram;

VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTI i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

VISTE le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo THIANOSAN 80 WG 800g/Kg, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento THIANOSAN 80 WG, presentato dall'impresa Taminco Italia S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso;

VISTE, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di distribuzione e variazioni di nome del prodotto fitosanitario, presentate dalle imprese titolari per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva tiram;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo THIANOSAN 80 WG 800g/Kg, ottenuta dall' Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 0033519 in data 21 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Taminco Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

VISTE le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo THIANOSAN 80 WG 800g/Kg conforme all'All. III;
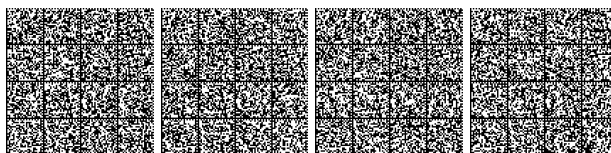
VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Taminco Italia S.r.l è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazioni dei prodotti fitosanitari Thianosan 80 WG n.reg. 9670; Silfur WG n. reg. 13409, Pomarsol 80 WG n. reg. 13167 è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **tiram** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **THIANOSAN 80 WG 800g/Kg** di All. III **fino al 31 luglio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	9670	Thianosan 80 WG	07/071998	Taminco Italia S.r.l.	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R20-R22-R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21-S36/37-S46-S29-S60-S61** - estensione delle colture: **mandorlo, pomodoro, peperone, melanzana, zucca zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, carciofo, sedano, finocchio, fagiolo, fava pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, asparago** - eliminazione delle colture: **barbabietola da zucchero, mais, cereali e tabacco**
2.	8004	Thianosan Istantaneo	24/01/1992	Taminco Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento -Modifica di formulazione: **da SG a WG** - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R20-R22-R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21-S36/37-S46-S29-S60-S61** - estensione delle colture: **pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero,cetriolo zucca, zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, carciofo, sedano, finocchio, fagiolo, fava pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, asparago** - rinuncia alla taglia: **25 Kg**

3.	4190	Tetrasol 80	17/02/1981	Taminco Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento -Modifica di formulazione: **da WP a WG** - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R20-R22-R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21-S36/37-S46-S29-S60-S61** - estensione delle colture: **mandorlo fragola, pomodoro, peperone, melanzana, melone zucca, zucchino, carota, rapa, ravanello, invidia, lattuga, cardo, carciofo, sedano, finocchio, fagiolo, fava pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, asparago** - estensione officina di distribuzione: **Agriphar Italia S.r.l.-**Cento (FE) -estensione alle taglie: **0,5-1-10-20 Kg** - cambio denominazione da: **Tetrasol 50**
4.	13409	Silfur WG	01/12/2006	Taminco Italia S.r.l.	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R20-R22-R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21-S36/37-S46-S29-S60-S61** - estensione delle colture: **mandorlo, pomodoro, peperone, melanzana, zucca zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, carciofo, sedano, finocchio, fagiolo, fava pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, asparago** - eliminazione delle colture: **barbabietola da zucchero, mais, cereali e tabacco**

5.	13167	Pomarsol 80 WG	01/12/2006	Taminco Italia S.r.l.	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R20-R22-R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21-S36/37-S46-S29-S60-S61** - estensione delle colture: **mandorlo, pomodoro, peperone, melanzana, zucca zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, carciofo, sedano, finocchio, fagiolo, fava pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, asparago** - rinuncia dell'officina di confezionamento: **Bayer Cropscience S.r.l.** viale certosa, 130 (MI) - eliminazione delle colture: **barbabietola da zucchero, mais, cereali e tabacco**

THIANOSAN® 80 WG

Microgranulare idrosolubile

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

THIANOSAN® 80 WG

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione ed ingestione – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano

Tel.: 0267160111

Officina di produzione:

TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9670 del 7/07/1998

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Attenzione: durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Non alimentare né far pascolare il bestiame in zone trattate direttamente o accidentalmente prima che sia trascorso il tempo di carenza. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

Fungicida organico ad azione preventiva. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

THIANOSAN® 80 WG si impiega alle seguenti dosi ogni 100 litri d'acqua.

Vite: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.

Pomacee (melo, pero): dose massima 3 kg/ha; contro Ticchiolatura, Monilia, Maculatura bruna del pero impiegare g 250 in trattamenti pre-fiorali; g 180 in trattamenti post-fiorali. Ammessi massimo 4 trattamenti.

Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo): dose massima 3 kg/ha; contro Bolla, Corineo, Monilia impiegare g 500 nei trattamenti invernali; g 200 nei trattamenti primaverili-estivi. Ammessi massimo 3 trattamenti

Fragola: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.

Colture ortive

Pomodoro, Peperone, Melanzana: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, *Rizochtonia solani*, impiegare g 200-250;

Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino: dose massima 2,5 kg/ha; Contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, impiegare g 200-250;

Carota, Rapa, Ravanello: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, impiegare g 200-250;

Indivia, Lattuga: dose massima 3 kg/ha; contro Botrite, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 250-400;

Cardo, Carciofo, Sedano, Finocchio: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;

Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;

Cipolla, Aglio, Porro: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;

Asparago: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;

Per tutte le orticole sono previsti massimo 3 trattamenti, escluse lattuga e indivia per le quali è previsto un solo trattamento dopo il trapianto fino alla fase fenologica BBCH19.

Colture floreali ed ornamentali

Dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400; massimo 4 trattamenti.

Si utilizzano 2-12 hl/ha con pompa a volume normale. L'intervallo minimo tra i trattamenti è di 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

THIANOSAN® 80 WG è compatibile con insetticidi e con gli zolfi colloidali e bagnabili ed è incompatibile con i prodotti a base di rame.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto può essere fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. Su altre piante il prodotto non risulta essere fitotossico ad eccezione dei casi in cui si trovino sulle piante residui di rame.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorlo; 42 giorni per pesco e albicocco; 35 giorni per melo, pero e vite; 14 giorni per ciliegio e susino; 10 giorni per ortaggi; 7 giorni per fragola.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2012

THIANOSAN® ISTANTANEO

Microgranulare idrosolubile

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

THIANOSAN® ISTANTANEO

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano
Tel.: 0267160111

Officina di produzione:
TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8004 del 24/01/1992

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Attenzione: durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Non alimentare né far pascolare il bestiame in zone trattate direttamente o accidentalmente prima che sia trascorso il tempo di carenza. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida organico ad azione preventiva. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
THIANOSAN® ISTANTANEO si impiega alle seguenti dosi ogni 100 litri d'acqua.
Vite: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.
Pomacee (melo, pero): dose massima 3 kg/ha; contro Ticchiolatura, Monilia, Maculatura bruna del pero impiegare g 250 in trattamenti pre-fiorali; g 180 in trattamenti post-fiorali. Ammessi massimo 4 trattamenti.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo): dose massima 3 kg/ha; contro Bolla, Corineo, Monilia impiegare g 500 nei trattamenti invernali; g 200 nei trattamenti primaverili-estivi. Ammessi massimo 3 trattamenti
Fragola: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.
Colture ortive
Pomodoro, Peperone, Melanzana: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, *Rizochtonia solani*, impiegare g 200-250;
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino: dose massima 2,5 kg/ha; Contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, impiegare g 200-250;
Carota, Rapa, Ravanello: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, impiegare g 200-250;
Indivia, Lattuga: dose massima 3 kg/ha; contro Botrite, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 250-400;
Cardo, Carciofo, Sedano, Finocchio: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;
Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;
Cipolla, Aglio, Porro: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;
Asparago: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;
Per tutte le orticole sono previsti massimo 3 trattamenti, escluse lattuga e indivia per le quali è previsto un solo trattamento dopo il trapianto fino alla fase fenologica BBCH19.
Colture floreali ed ornamentali
Dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400; massimo 4 trattamenti.
Si utilizzano 2-12 hl/ha con pompa a volume normale. L'intervallo minimo tra i trattamenti è di 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ
THIANOSAN® ISTANTANEO è compatibile con insetticidi e con gli zolfi colloidali e bagnabili ed è incompatibile con i prodotti a base di rame. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto può essere fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. Su altre piante il prodotto non risulta essere fitotossico ad eccezione dei casi in cui si trovino sulle piante residui di rame.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorlo; 42 giorni per pesco e albicocco; 35 giorni per melo, pero e vite; 14 giorni per ciliegio e susino; 10 giorni per ortaggi; 7 giorni per fragola.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________

5 GIU. 2012

SILFUR WG

Microgranulare idrosolubile

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

SILFUR WG

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano
Tel.: 0267160111

Distribuito da
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. - Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Officina di produzione:
TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° 13409 del 1/12/2006

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Attenzione: durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Non alimentare né far pascolare il bestiame in zone trattate direttamente o accidentalmente prima che sia trascorso il tempo di carenza. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida organico ad azione preventiva. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
SILFUR WG si impiega alle seguenti dosi ogni 100 litri d'acqua.
Vite: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.
Pomacee (melo, pero): dose massima 3 kg/ha; contro Ticchiolatura, Monilia, Maculatura bruna del pero impiegare g 250 in trattamenti pre-fiorali: g 180 in trattamenti post-fiorali. Ammessi massimo 4 trattamenti.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo): dose massima 3 kg/ha; contro Bolla, Corineo, Monilia impiegare g 500 nei trattamenti invernali; g 200 nei trattamenti primaverili-estivi. Ammessi massimo 3 trattamenti
Fragola: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 250-400 Ammessi massimo 3 trattamenti.
Colture ortive
Pomodoro, Peperone, Melanzana: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, *Rizochtonia solani*, impiegare g 200-250;
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino: dose massima 2,5 kg/ha; Contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, impiegare g 200-250;
Carota, Rapa, Ravanello: dose massima 2.5 kg/ha; contro muffa grigia, impiegare g 200-250;
Indivia, Lattuga: dose massima 3 kg/ha; contro Botrite, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 250-400;
Cardo, Carciofo, Sedano, Finocchio: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;
Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;
Cipolla, Aglio, Porro: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;
Asparago: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;
Per tutte le orticole sono previsti massimo 3 trattamenti, escluse lattuga e indivia per le quali è previsto un solo trattamento dopo il trapianto fino alla fase fenologica BBCH19.
Colture floreali ed ornamentali
Dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400; massimo 4 trattamenti.
Si utilizzano 2-12 hl/ha con pompa a volume normale. L'intervallo minimo tra i trattamenti è di 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ
SILFUR WG è compatibile con insetticidi e con gli zolfi colloidali e bagnabili ed è incompatibile con i prodotti a base di rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto può essere fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. Su altre piante il prodotto non risulta essere fitotossico ad eccezione dei casi in cui si trovino sulle piante residui di rame.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorlo; 42 giorni per pesco e albicocco; 35 giorni per melo, pero e vite; 14 giorni per ciliegio e susino; 10 giorni per ortaggi; 7 giorni per fragola.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 GIU. 2012

POMARSOL® 80 WG

Microgranulare idrosolubile

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

POMARSOL® 80 WG

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano
Tel.: 0267160111

Distribuito da
BAYER CROPSCIENCE S.r.l. - Viale Certosa, 130 – 20156 Milano

Officina di produzione:
TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° 13167 del 30/11/2006

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Attenzione: durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Non alimentare né far pascolare il bestiame in zone trattate direttamente o accidentalmente prima che sia trascorso il tempo di carenza. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida organico ad azione preventiva. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
POMARSOL® 80 WG si impiega alle seguenti dosi ogni 100 litri d'acqua.
Vite: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.
Pomacee (melo, pero): dose massima 3 kg/ha; contro Ticchiolatura, Monilia, Maculatura bruna del pero impiegare g 250 in trattamenti pre-fiorali; g 180 in trattamenti post-fiorali. Ammessi massimo 4 trattamenti.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo): dose massima 3 kg/ha; contro Bolla, Corineo, Monilia impiegare g 500 nei trattamenti invernali; g 200 nei trattamenti primaverili-estivi. Ammessi massimo 3 trattamenti
Fragola: dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 250-400. Ammessi massimo 3 trattamenti.
Colture ortive
Pomodoro, Peperone, Melanzana: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, *Rizochtonia solani*, impiegare g 200-250;
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino: dose massima 2,5 kg/ha; Contro muffa grigia, *Sclerotium rolfsii*, impiegare g 200-250;
Carota, Rapa, Ravanello: dose massima 2,5 kg/ha; contro muffa grigia, impiegare g 200-250;
Indivia, Lattuga: dose massima 3 kg/ha; contro Botrite, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 250-400;
Cardo, Carciofo, Sedano, Finocchio: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Sclerotinia*, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;
Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;
Cipolla, Aglio, Porro: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia impiegare g 200-250;
Asparago: dose massima 2,5 kg/ha; contro Muffa grigia, *Rizoctonia* impiegare g 200-250;
Per tutte le orticole sono previsti massimo 3 trattamenti, escluse lattuga e indivia per le quali è previsto un solo trattamento dopo il trapianto fino alla fase fenologica BBCH19.
Colture floreali ed ornamentali
Dose massima 3 kg/ha; contro Muffa grigia g 250-400; massimo 4 trattamenti.
Si utilizzano 2-12 hl/ha con pompa a volume normale. L'intervallo minimo tra i trattamenti è di 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ
POMARSOL® 80 WG è compatibile con insetticidi e con gli zolfi colloidali e bagnabili ed è incompatibile con i prodotti a base di rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto può essere fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. Su altre piante il prodotto non risulta essere fitotossico ad eccezione dei casi in cui si trovino sulle piante residui di rame.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorlo; 42 giorni per pesco e albicocco; 35 giorni per melo, pero e vite; 14 giorni per ciliegio e susino; 10 giorni per ortaggi; 7 giorni per fragola.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2012

12A06927

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di tiram, sulla base del dossier FLOWSAN FS 553 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003 , relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tiram;

VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

VISTA l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo FLOWSAN FS 553 g/l, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FLOWSAN FS, presentato dall'impresa Taminco Italia S.r.l.;

VISTA, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relativa all'estensione di taglie del prodotto fitosanitario, presentate dall'impresa titolare e indicate nell'allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva tiram;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FLOWSAN FS 553 g/l, ottenuta dall' Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTA la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo FLOWSAN FS 553 g/l conforme all'All. III;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

È ri-registrato fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L’impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **tiram** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **FLOWSAN FS 553 g/l** di All. III **fino al 31 luglio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	11655	**FLOWSAN FS**	18/04/2003	Taminco Italia S.r.l.	**-** Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R20-R22-R38-R48/22-R50/53, S2-S13-S20/21 -S46-S29-S36/37-S60-S61** - eliminazione delle colture: **mais, cavoli, colza pisello, melone, lattuga, orticole, floreali e ornamentali** - estensione a taglie: **210-1000 l**

FLOWSAN® FS

FUNGICIDA DI CONTATTO PER LA DISINFEZIONE DI SEMI E BULBI

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

FLOWSAN® FS

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 42,6 (= 533 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione - Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non gettare i sresidui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.: 0267160111

Officina di produzione: **TAMINCO** n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11655 del 18/04/2003

Contenuto netto: litri 1 - 5 - 10 – 20 -210 – 1000 **Partita n. ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Per proteggere gli uccelli i semi devono essere completamente incorporati al terreno: assicurarsi che i semi siano completamente incorporati alla estremità dei solchi; per proteggere gli uccelli recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente. Non seminare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. **Avvertenze**: Durante tutte le operazioni lavorative usare indumenti protettivi per le sostanze chimiche e guanti. Utilizzare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie (FFP2) durante le operazioni di pulizia dei mezzi meccanici utilizzati.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni**.

CARATTERISTICHE
FLOWSAN® FS protegge efficacemente i semi ed i bulbi dalle malattie fungine presenti sia sui semi stessi che nel terreno in modo da agevolare un sano e rapido sviluppo a piantine e colture anche in condizioni poco favorevoli. La sua azione repellente protegge i semi di mais nel terreno dall'attacco degli uccelli.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Disinfezione di semi e bulbi
> Cereali autunno vernini: contro *Tilletia spp., Fusarium spp.*: impiegare ml 190 di prodotto per quintale di seme in 0,8-1,5 litri d'acqua.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all'anno

RACCOMANDAZIONI: FLOWSAN FS si impiega con macchinari convenzionali per la concia delle sementi previa diluizione in acqua e mantenendo, per tutta la durata del trattamento, la sospensione in agitazione. Non conservare FLOWSAN FS diluito. Dopo l'applicazione e prima che il prodotto si secchi nel mezzo meccanico utilizzato per l'impiego, risciacquare con acqua fino ad eliminare ogni residuo.
I semi conciati e residuati dalla semina non devono essere impiegati nell'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________

12A06928

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier TMTD 50 SC 500 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fotosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003 , relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tiram;

VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTI i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

VISTE le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo TMTD 50 SC 500 g/l, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TMTD 50 SC, presentato dall'impresa Taminco Italia S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso;

VISTE, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione e variazioni di nome del prodotto fitosanitario, presentate dalla impresa titolare per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva tiram;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo TMTD 50 SC 500 g/l, ottenuta dall' Istitito Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 0033520 in data 21 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Taminco Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

VISTE le note con le quali l'Impresa titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo TMTD 50 SC 500 g/l conforme all'All. III;

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva tiram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Taminco Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l’impiego da parte degli utilizzatori finali

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **tiram** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **TMTD 50 SC 500 g/l** di All. III **fino al 31 luglio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	7845	TMTD 50 SC	27/06/1989	Taminco Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R48/22-R50/53, S2-S13-S20/21 –S36/37-S46-S29-S60-S61** - eliminazione delle colture: **mais, cavoli, colza e tabacco** - estensione alle colture: **mandorlo, pomodoro, peperone, melanzana, zucca, zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, sedano, finocchio, fava cece, lenticchia, asparago** - Rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **Terranalisi S.r.l.** Cento (FE)
2.	7370	Tetrasol Liquido	08/01/1988	Taminco Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21 -S46-S29-S60-S61** - estensione alle colture: **mandorlo, pomodoro, peperone, melanzana, melone cocomero, cetriolo zucca, zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, lattughe e simili, fagiolo, pisello, sedano, finocchio, fava cece, lenticchia, asparago** - estensione taglie: **5-20 l**

3.	10089	TMTD 50 L	13/07/1999	Taminco Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente), **Xn** (nocivo), **R48/22-R50/53-R43, S2-S13-S20/21 -S46-S29-S60-S61** - eliminazione delle colture: **mais, cavoli, colza e tabacco** - estensione alle colture: **mandorlo, pomodoro, peperone, melanzana, zucca, zucchino, carota, rapa, ravanello, cardo, sedano, finocchio, fava cece, lenticchia, asparago** - rinuncia taglia: **10 l** - cambio nome: da **TMTD 40 L**

TMTD 50 SC

Sospensione Concentrata

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

TMTD 50 SC

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.: 0267160111

Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO

Officine di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- Gent (Belgio) – Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 7845 del 27/06/1989

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 20 **Partita n. ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Attenzione! Per proteggere uccelli e mammiferi i semi devono essere completamente incorporati nel terreno: assicurarsi che i semi siano incorporati alla estremità dei solchi; per proteggere gli uccelli recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente. non seminare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. Avvertenze: durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Per la disinfezione delle sementi utilizzare macchinari convenzionali perla concia delle sementi. Durante tutte le operazioni lavorative di concia delle sementi usare indumenti protettivi per le sostanze chimiche e guanti. Utilizzare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie (FFP2) durante le operazioni di pulizia dei mezzi meccanici utilizzati. Il prodotto è nocivo per le api e gli altri insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame in genere. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida organico ad azione preventiva e curativa. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

COLTURE, MALATTIE CONTROLLATE E DOSI D'IMPIEGO
Il TMTD 50 SC è adatto a proteggere le seguenti colture dalle malattie indicate secondo le prescritte dosi di impiego:
FRUTTICOLTURA
Melo: contro *Venturia inequalis* (Ticchiolatura) e *Monilia* spp.: 290-400 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pero: contro *Venturia pirina* (Ticchiolatura), *Monilia* spp., *Stemphylium vesicarium* (Maculatura bruna): 290-400 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Mandorlo: contro *Taphrina deformans* (Bolla del pesco), *Stigmina carpophila* (Corineo), *Monilia* spp.: 320-480 ml/hl; per trattamenti autunnali-invernali 600-800 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha
Vite: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia): 400-640 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Fragola: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia): 320-480 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
ORTICOLTURA
Lattughe e simili: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizotonia): 320-480 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Carota, Rapa, Ravanello, Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia e Asparago: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizotonia): 320-400 ml/hl; dose massima 4 l/ha.
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia) 400-640 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
DISINFEZIONE DI SEMENTI (ortaggi, cereali, oleaginose, ornamentali, barbabietola): contro *Tilletia*, marciumi da *Fusarium*, *Pythium*, *Phoma* 200 ml/q di seme. I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame, ma devono essere distrutti nel rispetto delle norme vigenti sui rifiuti tossici.

NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER STAGIONE: 3 trattamenti su vite drupacee, fragola e ortaggi: 4 trattamenti su melo e pero.
Effettuare le applicazioni con intervalli di 7-14 giorni in relazione all0intensità della malattia. Volumi di bagnatura 200-1500 l/ha. Effettuando i trattamenti a volume ridotto (cioè somministrando un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Le dosi maggiori cevono essere utilizzate per forti attacchi o in caso di trattamenti ULV. **Non trattare su piante con residui di prodotti a base di rame.**

COMPATIBILITÀ: **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non deve essere impiegato su cultivars di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.
Nei trattamenti su colture orticole, floreali ed ornamentali, date le numerose varietà disponibili, effettuare prove su piccole superfici o consultare il personale tecnico prima di effettuare trattamenti generalizzati.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorle, 42 giorni per pesche e albicocche, 35 giorni per mele, pere e uve, 20 giorni per lattughe e simili, 14 giorni per ciliegie e susine, 10 giorni per ortaggi, 7 giorni per fragole.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2...

TETRASOL LIQUIDO

Sospensione Concentrata

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

TETRASOL LIQUIDO

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

<u>**Titolare della registrazione**</u>
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.: 0267160111

Distribuito da: Chimiberg – Divisione Agricoltura di Diachem S.p.A. – Albano S. Alessandro (BG)

Officine di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- Gent (Belgio) – Terranalisi S.r.l. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) – Terranalisi S.r.l. – Via IV Novembre, 19/1 – Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 7370 del 06/01/1988

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 20 **Partita n. ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. <u>Attenzione!</u> Per proteggere uccelli e mammiferi i semi devono essere completamente incorporati nel terreno: assicurarsi che i semi siano incorporati alla estremità dei solchi; per proteggere gli uccelli recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente. non seminare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. <u>Avvertenze:</u> durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Per la disinfezione delle sementi utilizzare macchinari convenzionali perla concia delle sementi. Durante tutte le operazioni lavorative di concia delle sementi usare indumenti protettivi per le sostanze chimiche e guanti. Utilizzare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie (FFP2) durante le operazioni di pulizia dei mezzi meccanici utilizzati. Il prodotto è nocivo per le api e gli altri insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame in genere. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: <u>cute</u>: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; <u>occhio</u>: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; <u>apparato respiratorio</u>: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNC</u>: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. <u>Effetto antabuse</u>: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida organico ad azione preventiva e curativa. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

COLTURE, MALATTIE CONTROLLATE E DOSI D'IMPIEGO
Il TETRASOL LIQUIDO è adatto a proteggere le seguenti colture dalle malattie indicate secondo le prescritte dosi di impiego:
FRUTTICOLTURA
Melo: contro *Venturia inequalis* (Ticchiolatura) e *Monilia* spp.: 290-400 ml/hl: dose massima 4,8 l/ha.
Pero: contro *Venturia pirina* (Ticchiolatura), *Monilia* spp., *Stemphylium vesicarium* (Maculatura bruna): 290-400 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Mandorlo: contro *Taphrina deformans* (Bolla del pesco), *Stigmina carpophila* (Corineo), *Monilia* spp.: 320-480 ml/hl; per trattamenti autunnali-invernali 600-800 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha
Vite: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia): 400-640 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Fragola: contro *Botrytis cinerea (*Muffa grigia): 320-480 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
ORTICOLTURA
Lattughe e simili: contro *Botrytis cinerea (*Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizotonia): 320-480 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Carota, Rapa, Ravanello, Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia e Asparago: contro *Botrytis cinerea (*Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizotonia): 320-400 ml/hl; dose massima 4 l/ha.
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro *Botrytis cinerea (*Muffa grigia) 400-640 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
DISINFEZIONE DI SEMENTI (ortaggi, cereali, oleaginose, ornamentali, barbabietola): contro *Tilletia*, marciumi da *Fusarium*, *Pythium*, *Phoma* 200 ml/q di seme. I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame, ma devono essere distrutti nel rispetto delle norme vigenti sui rifiuti tossici.

NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER STAGIONE: 3 trattamenti su vite drupacee, fragola e ortaggi; 4 trattamenti su melo e pero.
Effettuare le applicazioni con intervalli di 7-14 giorni in relazione all0intensità della malattia. Volumi di bagnatura 200-1500 l/ha. Effettuando i trattamenti a volume ridotto (cioè somministrando un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Le dosi maggiori devono essere utilizzate per forti attacchi o in caso di trattamenti ULV. **Non trattare su piante con residui di prodotti a base di rame.**

COMPATIBILITÀ: **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non deve essere impiegato su cultivars di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.
Nei trattamenti su colture orticole, floreali ed ornamentali, date le numerose varieta disponibili, effettuare prove su piccole superfici o consultare il personale tecnico prima di effettuare trattamenti generalizzati.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorle, 42 giorni per pesche e albicocche, 35 giorni per mele, pere e uve, 20 giorni per lattughe e simili, 14 giorni per ciliegie e susine, 10 giorni per ortaggi, 7 giorni per fragole.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2012

12A06929

TMTD 50 L

Sospensione Concentrata

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

TMTD 50 L

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Tiram (TMTD) puro g 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.: 0267160111

Distribuito da: PROCHIMAG ITALIA S.r.l. – Bologna

Officine di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- Gent (Belgio) – Terranalisi S.r.l. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10089 del 13/07/1999

Contenuto netto: ml 100 – 250 – 500; litri 1 - 5 – 20 **Partita n. ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. Attenzione! Per proteggere uccelli e mammiferi i semi devono essere completamente incorporati nel terreno: assicurarsi che i semi siano incorporati alla estremità dei solchi; per proteggere gli uccelli recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente. non seminare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. Avvertenze: durante l'impiego del prodotto su vite, pomacee, drupacee e durante l'impiego manuale del prodotto utilizzare: dispositivo di protezione delle vie respiratorie (FFP2) e guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; dispositivo di protezione delle via respiratorie (FFP2), copricapo protettivo, guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. Durante l'impiego del prodotto su colture ortive, floreali ed ornamentali, e durante la disinfezione del terreno utilizzare: guanti durante la fase di miscelazione/carico del prodotto; guanti e tuta da lavoro completa durante l'applicazione del prodotto. I trattamenti in serra devono essere effettuati mediante l'impiego di apparecchiature automatiche collegate ai sistemi di irrigazione. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Per la disinfezione delle sementi utilizzare macchinari convenzionali perla concia delle sementi. Durante tutte le operazioni lavorative di concia delle sementi usare indumenti protettivi per le sostanze chimiche e guanti. Utilizzare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie (FFP2) durante le operazioni di pulizia dei mezzi meccanici utilizzati. Il prodotto è nocivo per le api e gli altri insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame in genere. Attenzione! Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m per colture arboree e 12 m per vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: **consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida organico ad azione preventiva e curativa. Non contiene metalli per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

COLTURE, MALATTIE CONTROLLATE E DOSI D'IMPIEGO
Il TMTD 50 L è adatto a proteggere le seguenti colture dalle malattie indicate secondo le prescritte dosi di impiego:
FRUTTICOLTURA
Melo: contro *Venturia inequalis* (Ticchiolatura) e *Monilia* spp.: 290-400 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pero: contro *Venturia pirina* (Ticchiolatura), *Monilia* spp., *Stemphylium vesicarium* (Maculatura bruna): 290-400 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Mandorlo: contro *Taphrina deformans* (Bolla del pesco), *Stigmina carpophila* (Corineo). *Monilia* spp.: 320-480 ml/hl; per trattamenti autunnali-invernali 600-800 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha
Vite: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia): 400-640 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Fragola: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia): 320-480 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
ORTICOLTURA
Lattughe e simili: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizotonia): 320-480 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Carota, Rapa, Ravanello, Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia e Asparago: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizotonia): 320-400 ml/hl; dose massima 4 l/ha.
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro *Botrytis cinerea* (Muffa grigia): 400-640 ml/hl; dose massima 4,8 l/ha.
DISINFEZIONE DI SEMENTI (ortaggi, cereali, oleaginose, ornamentali, barbabietola): contro *Tilletia*, marciumi da *Fusarium, Pythium, Phoma* 200 ml/q di seme. I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame, ma devono essere distrutti nel rispetto delle norme vigenti sui rifiuti tossici.

NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER STAGIONE: 3 trattamenti su vite drupacee, fragola e ortaggi; 4 trattamenti su melo e pero.
Effettuare le applicazioni con intervalli di 7-14 giorni in relazione all0intensità della malattia. Volumi di bagnatura 200-1500 l/ha. Effettuando i trattamenti a volume ridotto (cioè somministrando un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Le dosi maggiori devono essere utilizzate per forti attacchi o in caso di trattamenti ULV. **Non trattare su piante con residui di prodotti a base di rame.**

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non deve essere impiegato su cultivars di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.
Nei trattamenti su colture orticole, floreali ed ornamentali, date le numerose varietà disponibili, effettuare prove su piccole superfici o consultare il personale tecnico prima di effettuare trattamenti generalizzati.

Intervallo di sicurezza: 150 giorni per mandorle, 42 giorni per pesche e albicocche, 35 giorni per mele, pere e uve, 20 giorni per lattughe e simili, 14 giorni per ciliegie e susine, 10 giorni per ortaggi, 7 giorni per fragole.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2012

DECRETO 5 giugno 2012.

Modifica del decreto 21 nomembre 2011 relativo alla ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIRAM 42-S 480g/l FS di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto 21 novembre 2011 relativo alla ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIRAM 42-S 480g/l FS di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

RILEVATO che nel dispositivo del citato decreto del 21 novembre 2011 è stato erroneamente riportato il nome della sostanza attiva glifosate anziché quella corretta di tiram;

RITENUTO di dover modificare il citato decreto del 21 novembre 2011;

DECRETA

Il dispositivo, del decreto dirigenziale 21 novembre 2011 è sostituito dal seguente testo:

"È ri-registrato fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiram, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Chemtura Italy S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio."

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A06930

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-117) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
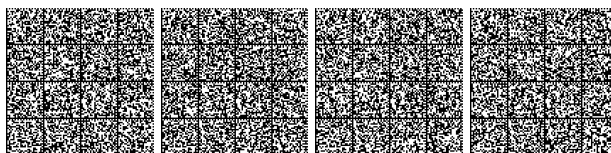
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.